

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI CHE
USUFRUISCONO DEI POSTI AGGIUNTIVI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI BOLZANO**

_____ sottoscritt _____ Dott. _____
Cognome Nome
nat _____ a _____ (_____) il _____
Comune Provincia

chiede di essere iscritto per l'a.a. 2023/24 alla scuola di specializzazione in _____
_____ usufruendo

del posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto disposto

- dall'art. 31 di cui al capo V del titolo III della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, secondo il quale "Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea",
- dall'art. 22, primo comma, di cui al capo II del titolo III della legge provinciale 14 del 15 dicembre 2002, che recita: " (1) Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la Provincia può ricorrere ai seguenti interventi: a) convenzioni per la formazione di medici specialisti; b) assegni per la formazione di medici specialisti; c) emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica",
- dall'art. 25, primo e secondo comma, di cui al capo II del titolo III della legge provinciale 14 del 15 dicembre 2002, che recita: "(1) I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
(2) Lo specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge."
- dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e in particolare delle seguenti disposizioni:
"Art. 3 (1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c) della legge devono prestare – entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per: a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto; b) un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
(2) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.
(4) In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati, i beneficiari devono restituire: a) se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione; b) se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo

di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.

(5) In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.”

Luogo e data

Firma